

N. 25480 Repertorio

N. 15400 di Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

4 maggio 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno quattro del mese di maggio.

In Milano, via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea della società

**“BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA – Società per Azioni”**,

con sede in Desio (MB), Via Rovagnati n. 1, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 01181770155, Repertorio Economico Amministrativo n. 129094, capitale sociale euro 70.692.590,28 interamente versato, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche al cod. ABI n. 3440/5 e Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al numero 3440/5, società di nazionalità italiana, con azioni negoziate presso il mercato Euronext Milan (di seguito anche la “Società”),

**tenutasi in data 27 aprile 2023**

con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, nel luogo di convocazione.

Il presente verbale viene redatto, successivamente alla riunione assembleare, limitatamente alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria, salvo procedere successivamente, in conformità alle richieste del presidente, alla integrale verbalizzazione dei lavori assembleari sia di parte straordinaria che di parte ordinaria.

\* \* \* \* \*

**Il giorno 27 aprile 2023, alle ore 11,05** assume la presidenza dell'assemblea, su unanime designazione degli intervenuti, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale, STEFANO LADO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, presente nel luogo di svolgimento della riunione.

Il Presidente, al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 48 azionisti rappresentanti numero 103.481.442 azioni pari al 77,01% delle complessive n. 134.363.049 azioni ordinarie.

Dichiara pertanto validamente costituita in prima convocazione la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, mi designa quale Segretario e Notaio dell'Assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

\*\*\*

Prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno, accoglie gli azionisti con la proiezione del video di presentazione della DNF 2022 con i principali risultati raggiunti e le sfide che ci attendono la Società.

Precisa inoltre che il Gruppo Banco Desio, nel rispetto dell'ambiente, ha deciso di non stampare la documentazione assembleare, compresi il Bilancio di esercizio e il Bilancio di sostenibilità, e di renderla disponibile esclusivamente in forma digitale navigabile, ai sensi delle norme di legge.

\*\*\*

Mi invita a questo punto a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che le azioni ordinarie della società sono attualmente negoziate presso Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per oggi alle ore 11,00 in Desio, via Rovagnati 1, in prima convocazione, è stato pubblicato per estratto sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 18 marzo 2023, e messo a disposizione in forma integrale sul sito internet della società in data 17 marzo 2023 e sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato ONEInfo all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it);
- che non è pervenuta alla società, da parte degli azionisti, alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, nè proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF");
- che non risulta sia stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, partecipano alla riunione, oltre al Presidente Stefano Lado, i Consiglieri Agostino Gavazzi, Alessandro Decio (Amministratore Delegato e Direttore Generale), Graziella Maria Bologna, Gerolamo Giuseppe Gavazzi, Tito Gavazzi, Valentina Maria Carla Casella e Laura Tulli, essendo assenti giustificati i Consiglieri Ulrico Dragoni, Giulia Pusterla e Cristina Finocchi Mahne;
- che, per il Collegio Sindacale, partecipano alla riunione il Presidente Emiliano Barcaroli e i Sindaci effettivi Rodolfo Anghileri e Stefania Chiaruttini;
- che assistono all'assemblea alcuni Dirigenti, nonché altri dipendenti e collaboratori della società, nonché i rappresentanti della società di revisione KPMG SpA;
- che il capitale sociale di euro 70.692.590,28 è diviso in n. 134.363.049 azioni prive di indicazione del valore nominale;
- che la Società non possiede azioni proprie;
- che mi riservo di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;
- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione – costituirà

allegato del verbale assembleare;

- che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

• **BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI e STEFANO LADO Sapa:** n. 67.735.323 azioni, pari ad una partecipazione di circa il 50,41%;

• **AVOCETTA SpA:** n. 11.293.991 azioni, pari ad una partecipazione di circa il 8,41%;

• **LADO STEFANO:** n. 9.910.678 azioni, pari ad una partecipazione di circa il 7,38% (di cui direttamente n. 2.353.957 azioni e indirettamente n. 7.556.721 azioni).

Invito gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF. Nessuna dichiarazione viene resa.

A questo punto:

- informo che la società non ha designato un rappresentante per l'invio di deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies TUF;

- chiedo ai partecipanti dell'assemblea che dovessero uscire dalla sala di segnalare al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;

- faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo e che è fatta salva la possibilità di effettuare repliche e dichiarazioni di voto;

- faccio presente che alle domande sarà data risposta al termine degli interventi dai partecipanti al tavolo della presidenza, eventualmente con l'ausilio di dipendenti, collaboratori o consulenti della Società;

- comunico ai partecipanti che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- comunico che le votazioni avverranno tramite procedura elettronica, come illustrato in seguito;

- avverto che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa;

- specifico che il trattamento dei dati personali viene effettuato in osservanza delle disposizioni applicabili come da apposita informativa distribuita ai presenti e che l'utilizzo di strumenti di registrazione di qualsiasi genere o di apparecchi fotografici non è consentita senza specifica autorizzazione.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO:

***Parte Straordinaria***

*1. Modifica dell'articolo 2 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

## **Parte Ordinaria**

### *1. Bilanci al 31 dicembre 2022:*

#### *1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio e documenti connessi:*

- *Approvazione Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *Approvazione Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari;*
- *Presentazione della Relazione del Collegio Sindacale;*
- *Presentazione della Relazione della Società di Revisione;*
- *Presentazione del Bilancio consolidato;*
- *Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (c.d. "Bilancio di sostenibilità") del Gruppo;*

#### *1.2 Destinazione del risultato di esercizio;*

### *2. Relazione annuale sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:*

#### *2.1. Approvazione della Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione 2023;*

#### *2.2. Deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022;*

### *3. Approvazione, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, del Piano di incentivazione annuale denominato "Sistema incentivante 2023", basato sull'assegnazione di "phantom shares", destinato all'Amministratore Delegato e Direttore Generale nonché al restante Personale più rilevante della Banca e di società da essa controllate;*

### *4. Approvazione, anche ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, del Piano di Incentivazione del Personale a Lungo Termine e deliberazioni connesse;*

### *5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:*

#### *5.1 Determinazione del numero dei membri del Consiglio;*

#### *5.2 Determinazione della durata della carica;*

#### *5.3 Nomina dei membri del Consiglio;*

#### *5.4 Determinazione dei compensi;*

### *6. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023 – 2025:*

#### *6.1 Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;*

#### *6.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;*

#### *6.3 Determinazione dei compensi;*

### *7. Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, del corrispettivo della Società di revisione KPMG S.p.A., incaricata della revisione legale per il periodo 2021-2029. Delibere inerenti e conseguenti"*

\*\*\*

Ricordo che tutta la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è stata preventivamente resa pubblica nei modi e nei termini di legge; in particolare, è stata depositata presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ONEinfo all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) e pubblicata sul sito internet del Banco la Relazione illustrativa sulle materie all'Ordine del Giorno. Pertanto, se ne omette la lettura.

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto, comunico ora le modalità di voto e di scrutinio stabilite per le votazioni, invitando gli intervenuti ad esprimere da subito eventuali richieste di chiarimento.

Per tutte le votazioni, diverse da quelle inerenti alle modalità di svolgimento dei lavori assembleari, il voto sarà espresso tramite procedura elettronica.

All'atto della registrazione, a ciascun intervenuto è stata consegnata

un'apposita apparecchiatura elettronica denominata "radiovoter", nella quale è memorizzato un codice di identificazione dell'avente diritto al voto e delle relative azioni possedute. Unitamente al "radiovoter", è stata consegnata una scheda che contiene indicazioni sull'utilizzo di tale apparecchio. Le votazioni avverranno sempre mediante l'utilizzo del "radiovoter".

Il "radiovoter" è ad uso strettamente personale e funge anche da pass per l'accesso ai locali in cui si tiene l'assemblea.

Nel corso dell'Assemblea ciascun partecipante potrà uscire dalla sala dell'assemblea accostando il "radiovoter" assegnato ad uno dei lettori appositamente predisposti per la rilevazione dell'accesso alla sala assembleare e consegnando i "radiovoter" al personale di sorveglianza.

All'ingresso in sala ovvero al rientro, il partecipante dovrà accostare il "radiovoter" assegnato ad uno dei lettori appositamente predisposti per la rilevazione dell'accesso. Ciò comporterà la rilevazione nel sistema informatico della sua "presenza".

Aperta la votazione, ad eccezione di quelle per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale mediante voto di lista, ciascun partecipante potrà esprimere il proprio voto digitando:

- tasto con simbolo verde – favorevole;
- tasto con simbolo rosso – contrario;
- tasto con simbolo giallo – astenuto.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale mediante voto di lista, ciascun partecipante potrà esprimere il proprio voto digitando:

- tasto 1 – favorevole alla Lista 1;
- tasto 2 – favorevole alla Lista 2;
- tasto con simbolo rosso – contrario a tutte le liste;
- tasto con simbolo giallo – astenuto.

Il voto non può essere validamente espresso prima dell'apertura della votazione. Durante la votazione è possibile ripetere l'espressione di voto rizelezionando uno dei citati tasti; la conferma del voto appare sul display medesimo ed è effettuata premendo il tasto "ok" presente sul radiovoter.

Coloro che non voteranno o non confermeranno il loro voto con il tasto OK verranno classificati come "NON VOTANTI". I voti favorevoli, contrari e di astensione così espressi e i non votanti verranno registrati automaticamente e riportati analiticamente in allegato al verbale dell'Assemblea.

Unicamente per i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati nell'ambito delle azioni complessivamente rappresentate è stata predisposta l'apposita postazione denominata "voto assistito".

Al termine di ciascuna votazione saranno proclamati i relativi risultati.

Per ogni dubbio sulle votazioni è comunque presente in sala il personale addetto che potrà dare assistenza ove necessario.

Il "radiovoter" sarà utilizzato anche per la rilevazione delle presenze ogni volta che si entra o si esce temporaneamente dalla sala assembleare e dovrà poi essere restituito al personale incaricato nel momento di abbandono definitivo dell'Assemblea o al termine della medesima.

\* \* \*

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me fatte e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Passa alla trattazione dell'**unico punto all'ordine del giorno di parte**

**straordinaria** e ricorda che l'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare in merito alla proposta di modifica dell'art. 2 dello statuto sociale, in adeguamento al 39° aggiornamento della Circolare n. 285 della Banca d'Italia, inserendo la precisazione che alla Società, quale Capogruppo bancario, sono attribuiti *"i poteri e le risorse necessari per assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata"*. Tale modifica statutaria ha carattere formale in quanto ricognitiva di una situazione fattuale in cui il Banco Desio esercita da tempo in modo strutturale l'attività di direzione e coordinamento sulle proprie controllate, come previsto dai Regolamenti di Gruppo e dalle procedure operative ad essi sottostanti, nonché da meccanismi di governo societario e di coordinamento strategico, gestionale e tecnico operativo.

Si segnala infine che:

- in data 5 settembre 2022 è stata trasmessa a Banca d'Italia l'istanza prevista dalla legge in relazione alla proposta modifica statutaria;
- contestualmente, Brianza Unione ha inviato alla Banca d'Italia l'istanza di esenzione dal ruolo di capogruppo bancaria ai sensi dell'art. 60 bis, co. 3, TUB.;
- in data 3 marzo 2023 Banca d'Italia ha rilasciato il provvedimento di accertamento ai sensi degli artt. 56 e 61 TUB.

A questo punto, mi chiede di dare lettura della proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa.

La proposta è la seguente.

*"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.*

#### *DELIBERA*

*a) di modificare l'articolo 2 dello Statuto Sociale come risulta dal testo trascritto nella Relazione illustrativa degli Amministratori;*

*b) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente pro-tempore in carica, ogni più ampio potere per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui sopra, anche introducendo nella stessa eventuali modifiche od integrazioni (che non alterino la sostanza della deliberazione medesima) che fossero richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e provvedere a qualsivoglia adempimento all'uopo necessario."*

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo. Le risposte alle domande verranno date alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, per conto del Presidente pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Do atto che sono in questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 55 azionisti rappresentanti numero 113.585.499 azioni pari al 84,53% delle complessive n. 134.363.049 azioni ordinarie.

Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 112.799.379;
- contrari: n. 0;
- astenuti n. 786.120.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza degli intervenuti.

\*\*\*

Il Presidente, alle ore 11,23, passa quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno di parte ordinaria, che saranno oggetto di separata verbalizzazione, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

\*\*\*

A richiesta del Presidente, si allegano al presente atto:

“A” Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni;

“B” Relazione illustrativa (omesse le parti relative ai punti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria);

“C” Provvedimento di Banca d'Italia di accertamento ai sensi degli artt. 56 e 61 TUB;

“D” Statuto sociale aggiornato.

Copie e Trattamento dati personali

Il Presidente ha preso atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

Il Presidente ha autorizzato il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, alla stessa Società, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da essa indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 18,00 di questo giorno quattro maggio duemilaventitre.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di quattro fogli ed occupa sette pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

SPAZIO ANNULLATO



**Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)**

**Assemblea Straordinaria/Ordinaria**

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
6605	BOVE KATRIN			3 0,000002%	3 0,000002%
12480	SIENA MARCELLO			70 0,000052%	70 0,000052%
8610	LOIZZI GERMANA			3 0,000002%	3 0,000002%
8516	RODINO` DEMETRIO			9 0,000007%	9 0,000007%
10922	CAZZANIGA CLAUDIO			1.500 0,001116%	1.500 0,001116%
8563	GAVAZZI LUIGI			213.686 0,159036%	213.686 0,159036%
7823	ANELLI MARIA LUISA			0	0
1	D CARADONNA GIANFRANCO MARIA			5	5
			<b>Totale azioni</b>	<b>5</b> 0,000004%	<b>5</b> 0,000004%
11540	ESPOSITO MARCO			0	0
1	D STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND			1.278	1.278
2	D GESTIELLE PRO ITALIA			146.097	146.097
3	D ANIMA CRESCITA ITALIA			412.756	412.756
4	D ANIMA ITALIA			2.320.663	2.320.663
5	D ANIMA INIZIATIVA ITALIA			2.390.200	2.390.200
6	D ANIMA CRESCITA ITALIA NEW			106.715	106.715
7	D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			32.781	32.781
8	D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS			1.685	1.685
9	D JHF II INT`L SMALL CO FUND			13.389	13.389
10	D JHVIT INT`L SMALL CO TRUST			2.610	2.610
11	D DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC			439.390	439.390
12	D THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY			241.954	241.954
13	D INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC			100.099	100.099
14	D LEADERSEL P.M.I			317.600	317.600
15	D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF			1.440	1.440
16	D LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND			4.685	4.685
17	D MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM			2.893	2.893
18	D ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY			110.328	110.328
19	D TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO			20.306	20.306
20	D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF			1.492	1.492
21	D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE			113.276	113.276
			<b>Totale azioni</b>	<b>6.781.637</b> 5,047249%	<b>6.781.637</b> 5,047249%
8851	TOCCHETTI GIUSEPPE			1.000 0,000744%	1.000 0,000744%
8905	GAVAZZI AGOSTINO			11.590	11.590
1	R BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO S.A.P.A			67.735.323	67.735.323

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		Ordinaria	Straordinaria
				Totale azioni	67.746.913 50,420792%	67.746.913 50,420792%
7977	GALIMBERTI ATTILIO				2.000 0,001489%	2.000 0,001489%
11577	PALAZZINI VALERIA MARIA				0	0
1	D		REALE DAVIDE GIORGIO		1	1
				Totale azioni	1 0,000001%	1 0,000001%
6154	NICODANO PAOLO				440.056	440.056
1	D		FEROGGIO EMILIA		346.064	346.064
				Totale azioni	786.120 0,585072%	786.120 0,585072%
11325	RODINO' WALTER				9 0,000007%	9 0,000007%
10515	CARLINI LUIGI				0	0
1	R		FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI		6.000.000	6.000.000
2	D		SPOLETO - CREDITO E SERVIZI-SOCIETA' COOPERATIVA IN FALLIMENTO		2.827.350	2.827.350
				Totale azioni	8.827.350 6,569775%	8.827.350 6,569775%
12481	DELLA ROSA FIORENZO				787.725 0,586266%	787.725 0,586266%
6222	GAVAZZI GEROLAMO				0	0
1	R		FONDAZIONE GEROLAMO GAVAZZI		19.400	19.400
2	R		AVERLA SRL		4.863.826	4.863.826
				Totale azioni	4.883.226 3,634352%	4.883.226 3,634352%
10168	ALMASIO PIETRO				9.880 0,007353%	9.880 0,007353%
10747	GAVAZZI TERESA				26.034 0,019376%	26.034 0,019376%
11403	GAVAZZI CAMILLA				57.568 0,042845%	57.568 0,042845%
10578	POZZOLI FABIO ANTONIO				19.880	19.880
1	R		CAMINETTO NUOVO S.P.A.		1.113.360	1.113.360
				Totale azioni	1.133.240 0,843416%	1.133.240 0,843416%
11497	LADO STEFANO				2.353.957 1,751938%	2.353.957 1,751938%
6852	GAVAZZI MARCO RODOLFO				404.841	404.841
1	D		DEL FAVERO GAVAZZI BIANCA MARIA		524.640	524.640
2	R		AVOCETTA S.P.A.		11.293.991	11.293.991
3	D		VEGA FINANZIARIA SPA		7.556.721	7.556.721
4	D		LADO GIULIA		91.785	91.785
5	D		LADO PIETRO		91.785	91.785
6	D		RUSCONI CLERICI FRANCESCA ELISABETTA		6.500	6.500

**Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)****Assemblea Straordinaria/Ordinaria**

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
		<b>Totale azioni</b>	<b>19.970.263</b> 14,862913%	<b>19.970.263</b> 14,862913
11730	POZZOLI FRANCESCO ANTONIO		3.300 0,002456%	3.300 0,002456%
		<b>Totale azioni in proprio</b>	4.333.111	4.333.111
		<b>Totale azioni in delega</b>	18.226.488	18.226.488
		<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>	91.025.900	91.025.900
		<b>TOTALE AZIONI</b>	113.585.499 84,536262%	113.585.499 84,536262%
		<b>Totale azionisti in proprio</b>	19	19
		<b>Totale azionisti in delega</b>	30	30
		<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>	6	6
		<b>TOTALE AZIONISTI</b>	55	55
		<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	24	24

Legenda:

**D: Delegante R: Rappresentato legalmente**

Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2023ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 1S - Modifica dell'articolo 2 dello Statuto sociale.

Hanno partecipato alla votazione:

n° 55 azionisti che rappresentano in proprio o per delega

n° 113.585.499 azioni ordinarie pari al 84,536262 % del capitale sociale

Hanno votato:

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	112.799.379	99,307905	99,307905	83,951190
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	112.799.379	99,307905	99,307905	83,951190
<b>Astenuti</b>	786.120	0,692095	0,692095	0,585072
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	786.120	0,692095	0,692095	0,585072
<b>Totale</b>	113.585.499	100,000000	100,000000	84,536262

ELENCO PARTECIPANTI

		RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
		Straordinaria	
		1	
		Parziale	Totale
NOMINATIVO PARTECIPANTE			
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			
ALMASIO PIETRO		9.880	9.880
ANELLI MARIA LUISA		0	
- PER DELEGA DI			
CARADONNA GIANFRANCO MARIA		5	
BOVE KATRIN		3	5
CARLINI LUIGI		0	3
- PER DELEGA DI			
SPOLETO - CREDITO E SERVIZI-SOCIETA' COOPERATIVA IN FALLIMENTO		2.827.350	
- IN RAPPRESENTANZA DI			
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI		6.000.000	8.827.350
CAZZANIGA CLAUDIO		1.500	1.500
DELLA ROSA FIORENZO		787.725	787.725
ESPOSITO MARCO		0	
- PER DELEGA DI			
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.278	
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		2.610	
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		439.390	
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		241.954	
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		100.099	
LEADERSL P.M.I		317.600	
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.440	
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		4.685	
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		2.893	
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		110.328	
TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		20.306	
GESTIELLE PRO ITALIA		146.097	
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		1.492	
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		113.276	
ANIMA CRESCITA ITALIA		412.756	

**ELENCO PARTECIPANTI**

		RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria	
		1	
	Totale	Parziale	F
NOMINATIVO PARTECIPANTE			
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			
ANIMA ITALIA	2.320.663		F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA	2.390.200		F
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	106.715		F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	32.781		F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.685		F
JHF II INT'L SMALL CO FUND	13.389		F
<b>GALIMBERTI ATTILIO</b>	<b>6.781.637</b>		F
	2.000		F
<b>GAVAZZI AGOSTINO</b>	<b>11.590</b>		F
- IN RAPPRESENTANZA DI			
<b>BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO S.A.P.A.</b>	<b>67.735.323</b>		F
<b>GAVAZZI CAMILLA</b>	<b>57.568</b>		F
<b>GAVAZZI GEROLAMO</b>	<b>0</b>		F
- IN RAPPRESENTANZA DI			
<b>FONDAZIONE GEROLAMO GAVAZZI</b>	<b>19.400</b>		F
<b>AVERLA SRL</b>	<b>4.863.826</b>		F
<b>GAVAZZI LUIGI</b>	<b>213.686</b>		F
<b>GAVAZZI MARCO RODOLFO</b>	<b>404.841</b>		F
- PER DELEGA DI			
<b>DEL FAVERO GAVAZZI BIANCA MARIA</b>	<b>524.640</b>		F
<b>VEGA FINANZIARIA SPA</b>	<b>7.556.721</b>		F
<b>LADO GIULIA</b>	<b>91.785</b>		F
<b>LADO PIETRO</b>	<b>91.785</b>		F
<b>RUSCONI CLERICI FRANCESCA ELISABETTA</b>	<b>6.500</b>		F
- IN RAPPRESENTANZA DI			
<b>AVOCETTA S.P.A.</b>	<b>11.293.991</b>		F
<b>GAVAZZI TERESA</b>	<b>26.034</b>		F
<b>LADO STEFANO</b>	<b>2.353.957</b>		F
<b>LOIZZI GERMANA</b>	<b>3</b>		F
	<b>19.970.263</b>		F
	<b>26.034</b>		F
	<b>2.353.957</b>		F
	<b>3</b>		F

**ELENCO PARTECIPANTI**

NOMINATIVO PARTECIPANTE  
DELEGANTI E RAPPRESENTATI

NICODANO PAOLO  
- PER DELEGA DI  
FEROGGIO EMILIA

PALAZZINI VALERIA MARIA  
- PER DELEGA DI  
REALE DAVIDE GIORGIO

POZZOLI FABIO ANTONIO  
- IN RAPPRESENTANZA DI  
CAMINETTO NUOVO S.P.A.

POZZOLI FRANCESCO ANTONIO

RODINO' DEMETRIO

RODINO' WALTER

SIENA MARCELLO

TOCCHETTI GIUSEPPE


RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
Straordinaria	
1	
A	Totale
A	440.056
A	346.064
A	786.120
F	0
F	1
F	19.880
F	1.113.360
F	1.133.240
F	3.300
F	3.300
F	9
F	9
F	9
F	70
F	1.000
F	70
F	1.000

Parziale

Totale

Legenda:

1 IS. Modifica dell'articolo 2 dello Statuto sociale.



*Mario Fugliani*

SPAZIO ANNULLATO



**BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.**  
Sede legale via Rovagnati, 1 – 20832 Desio (MB)  
Codice Fiscale n. 01181770155  
Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza  
Capitale Sociale Euro 70.692.590,28 i.v.  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
e al Fondo Nazionale di Garanzia  
Iscritta all'Albo delle Banche al Cod. ABI n. 3440/5  
Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza  
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5

**RELAZIONI ILLUSTRATIVE AL PUNTO 1  
ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E AI PUNTI 5  
E 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA  
ORDINARIA  
DEL  
27 APRILE 2023**

**(IN PRIMA CONVOCAZIONE  
E OCCORRENDO DEL 28 APRILE 2022 IN SECONDA CONVOCAZIONE)**

*md*

Signori Azionisti,  
siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare sull'argomento di seguito illustrato:

**RELAZIONE AL PUNTO N. 1 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
MODIFICA DELL'ARTICOLO 2 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI  
INERENTI E CONSEGUENTI**

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di proporre all'Assemblea di modificare l'art. 2 dello Statuto sociale, in adeguamento al 39° aggiornamento della Circolare n. 285 della Banca d'Italia inserendo la precisazione che al Banco stesso, quale Capogruppo bancaria, sono attribuiti "i poteri e le risorse necessari per assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata".

Tale modifica statutaria ha carattere formale in quanto ricognitiva di una situazione fattuale in cui il Banco Desio esercita da tempo in modo strutturale l'attività di direzione e coordinamento sulle proprie controllate come previsto dai Regolamenti di Gruppo e dalle procedure operative ad essi sottostanti, nonché da meccanismi di governo societario e di coordinamento strategico, gestionale e tecnico-operativo ben collaudati. Con delibera consiliare del 28 luglio 2022, il Consiglio di Amministrazione del Banco ha avviato l'iter relativo alle modifiche statutarie in argomento.

In data 5 settembre 2022 il Banco ha inviato l'istanza in relazione al progetto di modifiche statutarie di cui sopra a Banca d'Italia. Contestualmente, Brianza Unione ha inviato alla Banca d'Italia l'istanza di esenzione dal ruolo di capogruppo bancaria ai sensi dell'art. 60 bis, co. 3, TUB. Il provvedimento di accertamento ai sensi dell'art. 56 e 61 del D.Lgs. n. 385/1993 è stato rilasciato da Banca d'Italia in data 3 marzo 2023.

Si precisa che per tale modifica statutaria non è previsto l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti.

Lo schema della modifica proposta, con il raffronto tra il testo attualmente vigente e il testo modificato, è il seguente:

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>
<b>Art. 1</b> <b>Invariato</b>	<b>Art. 1</b> <b>Invariato</b>
<b>Art. 2 - Oggetto sociale</b> 1. - La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. 2. - Essa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può svolgere, anche tramite società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e di investimento consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, munendosi, ove previsto, delle necessarie autorizzazioni. 3. - Nell'ambito delle operazioni strumentali e connesse all'oggetto sociale, la società può, tra l'altro e sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di vigilanza in materia, procedere all'acquisto, vendita, permuta, usufrutto, locazione, concessione in uso, sfruttamento ed utilizzo di beni mobili ed immobili di ogni specie, compresi quelli soggetti ad iscrizione in pubblici registri. 4. - La società può emettere obbligazioni conformemente	<b>Art. 2 - Oggetto sociale</b> 1. - La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. 2. - Essa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può svolgere, anche tramite società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e di investimento consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, munendosi, ove previsto, delle necessarie autorizzazioni. 3. - Nell'ambito delle operazioni strumentali e connesse all'oggetto sociale, la società può, tra l'altro e sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di vigilanza in materia, procedere all'acquisto, vendita, permuta, usufrutto, locazione, concessione in uso, sfruttamento ed utilizzo di beni mobili ed immobili di ogni specie, compresi quelli soggetti ad iscrizione in pubblici registri. 4. - La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

alle vigenti disposizioni normative. 5. - La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario "Banco di Desio e della Brianza" (o, in breve, "Gruppo Banco Desio") ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.	5. - La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario "Banco di Desio e della Brianza" (o, in breve, "Gruppo Banco Desio") ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. <i>Alla società sono attribuiti i poteri e le risorse necessari per assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata.</i>
<b>Art. 3 – Art. 30</b> Tutti invariati	<b>Art. 3 – Art. 30</b> Tutti invariati

Premesso quanto sopra, si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta:

- "a) di modificare l'articolo 2 dello Statuto Sociale come risulta dal testo trascritto nella Relazione illustrativa degli Amministratori;*
- b) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente pro-tempore in carica, ogni più ampio potere per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui sopra, anche introducendo nella stessa eventuali modifiche od integrazioni (che non alterino la sostanza della deliberazione medesima) che fossero richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e provvedere a qualsivoglia adempimento all'uopo necessario."*

Desio, 2 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente: Avv. Stefano Lado



SPAZIO ANNULLATO



DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA  
SERVIZIO SUPERVISIONE BANCARIA 2 (901)  
DIVISIONE GRUPPI BANCARI 1 (002)

Allegato " C " all'atto  
in data 4-5-2023  
n. 25480/15400 rep.

Rifer. a nota n. del

Classificazione VII 2 6

Oggetto Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.a.p.a. -  
Esenzione dall'assunzione del ruolo di capogruppo bancario.  
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. - Modifica dello Statuto.  
Provvedimento.

Con lettera del 5 settembre 2022, la società Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.a.p.a. (di seguito Brianza Unione) ha richiesto l'esenzione dal ruolo di capogruppo del gruppo Banco del Desio e della Brianza S.p.A. (di seguito Banco Desio) ex art. 60 bis, comma 3, del D. Lgs. 385/1993 (TUB).

In tale contesto è stato altresì richiesto il provvedimento di accertamento ex art. 56 del TUB in ordine al progetto di modifica dello statuto sociale del Banco Desio, già designata all'esercizio del ruolo di capogruppo, al fine di allinearne il testo alle nuove disposizioni di vigilanza in tema di gruppi bancari<sup>(1)</sup>.

Al riguardo, visto quanto disposto dalla normativa di vigilanza in materia, tenuto conto degli obiettivi dell'iniziativa e considerato l'esito dell'istruttoria condotta:

- ai sensi dell'art. 60 bis, comma 3, del TUB, verificata la ricorrenza dei presupposti ivi previsti, si accoglie l'istanza di esenzione presentata da Brianza Unione e si prende atto, pertanto, che il ruolo di capogruppo continuerà ad essere svolto da Banco Desio;
- ai sensi degli art. 56 del TUB, si accerta che la predetta modifica statutaria non contrasta con il principio della sana e prudente gestione.

Relativamente alla modifica statutaria si richiama la circostanza che, ai sensi dell'art. 2436 c.c., resta impregiudicata ogni altra valutazione da parte del Notaio e dell'Ufficio del Registro delle Imprese in ordine alla conformità alla legge della predetta modifica dello statuto.

PER DELEGA DEL DIRETTORIO

Firmato digitalmente da  
GIOVAN BATTISTA SALA

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE SIANI

<sup>1</sup> La modifica statutaria è stata deliberata dal C.d.A. del 28 luglio 2022 e ha riguardato, in particolare, l'articolo (oggetto sociale), comma 5.



*Handwritten signature*

SPAZIO ANNULLATO

Allegato “D” all’atto in data 4-5-2023 n. 25480/15400 rep.



# Banco Desio

Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

## Statuto

## **BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA**

### **STATUTO**

#### **Art. 1 – Denominazione sociale e sede legale**

1. - La società costituita in Desio con atto del notaio dottor Innocente Arnaboldi fu Giovanni del 4 agosto 1909, sotto la forma di società commerciale cooperativa in nome collettivo denominata “Cassa Rurale di Desio”, trasformata con assemblea generale straordinaria del 20 dicembre 1920 in società anonima cooperativa a capitale illimitato, sotto la denominazione “Cassa Rurale di Depositi e Prestiti in Desio”, e trasformata con assemblea generale straordinaria del 21 marzo 1926 in società anonima sotto la denominazione “BANCO DI DESIO”, ha assunto l’attuale denominazione “BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA – Società per Azioni” il 31 dicembre 1967, a seguito della fusione per incorporazione della “Banca della Brianza S.p.A.”.
2. - La società, banca ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, ha sede legale in Desio e potrà, per delibera del Consiglio di Amministrazione e con l’osservanza delle disposizioni vigenti, istituire e sopprimere sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze in Italia e all’estero.

#### **Art. 2 - Oggetto sociale**

1. - La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme.
2. - Essa, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, può svolgere, anche tramite società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e di investimento consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, munendosi, ove previsto, delle necessarie autorizzazioni.
3. - Nell’ambito delle operazioni strumentali e connesse all’oggetto sociale, la società può, tra l’altro e sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di vigilanza in materia, procedere all’acquisto, vendita, permuta, usufrutto, locazione, concessione in uso, sfruttamento ed utilizzo di beni mobili ed immobili di ogni specie, compresi quelli soggetti ad iscrizione in pubblici registri.
4. - La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.
5. - La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario “Banco di Desio e della Brianza” (o, in breve, “Gruppo Banco Desio”) ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo stesso. Alla società sono attribuiti i poteri e le risorse necessari per assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l’attività bancaria su base consolidata.

#### **Art. 3 – Durata**

1. - La durata della società è fissata a tutto il 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata ai sensi di legge.
2. - E’ escluso il diritto di recesso per i soci anche se non hanno concorso all’approvazione della delibera di proroga del termine.

#### **Art. 4 - Capitale sociale**

1. - Il capitale sociale è di Euro 70.692.590,28 suddiviso in n. 134.363.049 azioni prive di valore nominale.
2. - In relazione alle politiche di remunerazione di cui all’art. 19 comma 4 del presente statuto, l’Assemblea Straordinaria può deliberare, ai sensi dell’art. 2349 c.c., l’assegnazione di utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro della società o di società controllate, mediante l’emissione di azioni od altri strumenti finanziari da assegnare individualmente, in ottemperanza alla normativa vigente.

#### **Art. 5 – Azioni – Soci**

1. - Le azioni sono indivisibili.



2. - Nel caso di comproprietà di una azione, valgono le disposizioni di legge.
3. - Il trasferimento delle azioni verrà eseguito a termine di legge.
4. - Qualora dalla normativa applicabile siano ammesse clausole statutarie che prevedono vincoli alla circolazione delle azioni, per le delibere che ne determinino l'introduzione, la modifica o la rimozione, è escluso il diritto di recesso per i soci anche se non hanno concorso alla loro approvazione.
5. Le azioni sono nominative, assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-*bis* e seguenti del D. Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.
6. - La società può chiedere, ai sensi dell'art. 83-duodecies del D. Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, ai soggetti abilitati, i dati identificativi degli azionisti che detengano azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati, nei limiti e con le modalità consentiti dalle disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti. Fermo quanto precede, la società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1, del D. Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. In tal caso, salva diversa norma inderogabile di legge o di regolamento, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci sono ripartiti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento.

#### **Art. 6 – Organi sociali**

1. - Sono Organi della società:
  - l'Assemblea dei soci;
  - il Consiglio di Amministrazione;
  - il Comitato Esecutivo;
  - il Collegio Sindacale.

#### **Art. 7 – Assemblea**

1. - L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
2. - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
3. - Essa sarà convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, indicato nell'avviso di convocazione. Se indicato nell'avviso di convocazione, l'intervento in Assemblea di coloro che hanno il diritto al voto e di coloro che vi sono legittimati ai sensi di legge può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione e coloro che hanno diritto di voto possono esercitare tale diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso.
4. - L'Assemblea sarà convocata nei casi e nei termini previsti dalla legge.
5. - L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
6. – Ferme le competenze di legge e del presente statuto, ai sensi della normativa pro tempore vigente e della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla società in ottemperanza a tale normativa, l'Assemblea autorizza il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, qualora il medesimo Consiglio di Amministrazione abbia approvato tali operazioni nonostante il parere contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Qualora l'Assemblea sia chiamata a deliberare in merito a tale autorizzazione oppure ad operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza dell'Assemblea medesima in presenza di un parere contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ferme le previsioni di cui agli artt. 2368, 2369 e 2373 c.c. e fermi i quorum previsti dalla legge, l'operazione con parti correlate non si considera autorizzata o non può essere compiuta qualora in sede di deliberazione assembleare la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione con parti correlate, purché i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

#### **Art. 8 - Convocazione dell'Assemblea**

1. - L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicare, nei termini di legge, sul sito Internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'art. 113-ter, comma terzo, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 o da altre disposizioni vigenti in materia.
2. - L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare in Assemblea, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione, ed ogni altra indicazione prevista dall'art. 125-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 o da altre disposizioni vigenti in materia.
3. - Nello stesso avviso potrà essere fissata la seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

#### **Art. 9 - Intervento e rappresentanza in Assemblea**

1. - L'intervento e la rappresentanza di coloro ai quali spetta il diritto di voto nelle Assemblee sono regolati dalle norme di legge e dal presente statuto. La società ha la facoltà di designare un soggetto al quale i soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 o da altre disposizioni vigenti in materia, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ovvero, in subordine, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.
2. - Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, legittimati in base alla legge.
3. - Ogni azione ha diritto a un voto.

#### **Art. 10 – Presidenza dell'Assemblea**

1. - L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età, o in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice Presidente, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano tra i presenti, ovvero, in caso di assenza o impedimento di tutti gli amministratori, dalla persona nominata dall'Assemblea.
2. - Nelle ipotesi di nomina del Presidente da parte dell'Assemblea, la presidenza sarà temporaneamente assunta, anche ai fini dell'accertamento della regolare costituzione dell'adunanza, dal Presidente del Collegio Sindacale o, in caso di assenza o impedimento, dal sindaco effettivo più anziano di età tra quelli presenti e la delibera di nomina sarà assunta a maggioranza di voti.
3. - Al Presidente dell'Assemblea spettano le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto.
4. - Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea a maggioranza di voti e, se ritenuto opportuno, è assistito da due scrutatori nominati nello stesso modo, prescelti fra gli azionisti ed i sindaci.
5. - Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci.
6. - Il Presidente potrà, a sua discrezione, far redigere da un Notaio anche il verbale dell'Assemblea ordinaria.

#### **Art. 11 – Validità delle deliberazioni assembleari**

1. - Le deliberazioni delle Assemblee sono valide se prese con la presenza e con la maggioranza stabilite dalle norme di legge.
2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 7 in ipotesi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, le deliberazioni vengono assunte, di norma, mediante voto palese per alzata di mano.
3. - Il Presidente ha la facoltà di stabilire di volta in volta modalità di voto o di scrutinio diverse da quelle di norma e di avvalersi di supporti informatici od elettronici.

4. - E' esclusa la votazione per schede segrete.

#### **Art. 12 - Verbale assembleare**

1. - Le deliberazioni dell'Assemblea sono documentate da verbale, redatto nei termini e con le modalità previsti dalle norme vigenti e firmato dal Presidente, dal Segretario ovvero dal Notaio e, se nominati, dagli scrutatori.

2. - Ogni verbale assembleare va trascritto sull'apposito libro di legge.

3. - Nei limiti consentiti dalla legge, le copie e gli estratti dal libro dei verbali dell'Assemblea fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, se certificati conformi all'originale da chi ha presieduto l'Assemblea, o da un amministratore munito di poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 23, oppure dal Direttore Generale, o dal Segretario.

#### **Art. 13 - Regolamento assembleare**

1. - Le norme che, per quanto non prescritto dalla legge o dal presente statuto, disciplinano lo svolgimento dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, nonché laddove applicabili le Assemblee speciali di categoria, sono contenute nel Regolamento assembleare la cui approvazione e modifica sono di competenza dell'Assemblea ordinaria.

#### **Art. 14 - Consiglio di Amministrazione - Composizione - Requisiti e nomina**

1. - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di nove ad un massimo di undici membri, secondo determinazione dell'Assemblea e nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 147-ter comma 1-ter, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e delle altre disposizioni vigenti in materia; pertanto, per il numero di mandati stabilito dalle citate disposizioni, almeno la quota dei componenti del Consiglio di Amministrazione ivi indicata dovrà appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, secondo il criterio specificato dalle medesime disposizioni.

2. - Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per uno o più esercizi con un massimo di tre, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. - Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovino nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, previsti dalla normativa applicabile.

4. - Almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni anche regolamentari e/o di vigilanza, pro tempore vigenti e applicabili, nonché quelli adottati dalla società in adesione alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Il difetto dei predetti requisiti comporta la decadenza dall'incarico di consigliere indipendente. Se in seguito alla decadenza il numero residuo dei consiglieri indipendenti nell'organo è sufficiente ad assicurare il rispetto delle disposizioni che stabiliscono un numero minimo di consiglieri indipendenti, il consigliere in difetto dei predetti requisiti mantiene l'incarico di consigliere non indipendente.

5. - Previa determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria procede all'elezione degli amministratori sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali devono essere indicati, in ordine progressivo, non più di undici candidati.

6. - Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, o la diversa misura prevista dalla Consob con regolamento, se inferiore al predetto 2,5%, tenuto conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari della società.

7. - La lista deve essere depositata presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data

dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

8. - Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni ordinarie necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono produrre la relativa certificazione; ciò può avvenire anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, per la pubblicazione delle liste da parte della società.

9. - Le liste devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- da una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza con questi ultimi di rapporti di collegamento, come individuati dalle norme di legge e regolamentari stabilite per l'elezione del Collegio Sindacale, tenendo altresì in considerazione le raccomandazioni formulate dalla Consob in materia;
- dai curricula dei candidati e dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la propria candidatura e attestano l'insussistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e, eventualmente, di indipendenza, prescritti dalla legge e dallo statuto.

10. - Le liste devono indicare quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza. I soci che depositano una lista con un numero di candidati pari o superiore a otto sono tenuti ad indicare almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza. Qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre, esse debbono assicurare la presenza di entrambi i generi in conformità alle suddette disposizioni in materia.

11. - Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare o votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

12. - Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Un amministratore uscente può anche ricandidarsi per una lista presentata da soci diversi da quelli che lo hanno candidato ed eletto in precedenza, ferme restando le condizioni di cui ai commi precedenti.

13. - Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate. I voti esercitati in violazione dei divieti di cui sopra saranno considerati come non esercitati.

14. - In caso di presentazione di due o più liste di candidati, all'elezione degli amministratori si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di maggioranza), sono eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati, tanti amministratori secondo il numero preventivamente determinato dall'Assemblea diminuito di uno;
- b) tra le altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è eletto amministratore il primo candidato della lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di minoranza).

Qualora la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

In caso di parità di voti tra due o più liste di minoranza risultate seconde per numero di voti rispetto alla lista di cui alla lettera a), si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea sulle predette liste, risultando eletto il candidato della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

15. - Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

16. - I rapporti di collegamento tra soci, anche ai fini del computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti dalle norme di legge e regolamentari stabilite per l'elezione del Collegio Sindacale. Tuttavia, qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.

17. - In caso di presentazione di una sola lista di candidati, ovvero in caso di mancata presentazione di liste, ovvero nel caso in cui gli amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

18. - La verifica delle cause impeditive e di ineleggibilità, nonché dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, avverrà nei modi e termini prescritti dalla vigente normativa di vigilanza.

#### **Art. 15 - Sostituzione degli amministratori**

1. - Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, o il numero degli amministratori indipendenti scenda sotto il numero minimo prescritto, si procederà all'adozione dei provvedimenti necessari per il loro tempestivo reintegro, nel rispetto delle norme di legge, dello statuto e del criterio di riparto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

2. - In caso venga a mancare l'amministratore eletto dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione lo sostituirà, ove possibile, con un candidato prescelto tra i non eletti della medesima lista dell'amministratore cessato nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

3. - In occasione dell'Assemblea che sarà chiamata a deliberare in merito alla sostituzione dell'amministratore cessato eletto dalle minoranze, le candidature, da depositarsi con le modalità, i vincoli e nei termini previsti dall'art. 14, potranno essere presentate solo da soci diversi e non collegati ai soci che avevano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, in occasione della nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Sarà nominato amministratore il candidato che avrà ottenuto in Assemblea la maggioranza relativa dei voti, nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dalle altre disposizioni vigenti in materia. Ove, per qualunque ragione, non possa applicarsi la procedura qui descritta, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

4. - Qualora venga a mancare almeno la metà degli amministratori in carica, l'intero Consiglio si intende cessato con effetto dalla data di efficacia della delibera di nomina del nuovo Consiglio, assunta dall'Assemblea che dovrà a tal fine essere convocata d'urgenza.

#### **Art. 16 – Presidenza del Consiglio di Amministrazione**

1. - Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i propri componenti, un Presidente ed ha facoltà di eleggere, tra i propri componenti, uno o due Vice Presidenti.

2. - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto, che vengono esercitate secondo i principi generali di dialettica interna e di bilanciamento dei poteri dettati dalla normativa di vigilanza. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.

3. - In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituiranno i Vice Presidenti in ordine di anzianità per età, o, in subordine, l'Amministratore Delegato se nominato, o, in subordine, il consigliere più anziano di età.

4. - In tali casi l'esercizio delle attribuzioni proprie del Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento della persona sostituita.

5. - Il Consiglio nomina il Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti. In quest'ultimo caso il Segretario non avrà diritto di voto. Il Segretario è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

#### **Art. 17 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**

1. - Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, eccettuate soltanto quelle facoltà che la legge e/o la normativa di vigilanza recepita nello statuto riservano esclusivamente all'Assemblea dei soci.

2. - Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, fermo quanto previsto dal presente statuto, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- la determinazione di indirizzi che incidono sulla gestione generale degli affari dell'azienda e del gruppo, nonché - in tale ambito - le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche ed i piani industriali e finanziari, nonché quelle concernenti, sempre a livello di supervisione strategica, il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario, l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione e la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca, in conformità delle disposizioni di vigilanza tempo per tempo vigenti; nella definizione delle strategie aziendali il Consiglio tiene in considerazione, tra l'altro, i seguenti profili: i) il monitoraggio e la gestione dei crediti deteriorati nonché l'approvazione delle politiche per la gestione degli stessi; ii) l'eventuale adozione di modelli imprenditoriali, applicazioni, processi o prodotti nuovi, anche con modalità di collaborazione o esternalizzazione, connessi all'offerta di servizi finanziari ad alta intensità tecnologica; iii) i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in considerazione, tra l'altro, dell'attività svolta, della clientela e delle aree geografiche di riferimento; iv) gli obiettivi di finanza sostenibile e, in particolare, l'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governo nei processi relativi alle decisioni aziendali; v) i rischi, in particolare legali e reputazionali, derivanti dalle attività connesse o strumentali eventualmente esercitate; vi) la definizione e corretta attuazione delle politiche finanziarie, anche con riferimento alla tipologia di risparmiatori e/o investitori interessati, inclusa la pianificazione e le scelte riguardanti il rispetto della normativa in materia di requisiti minimi per i fondi propri e le passività ammissibili;

- l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza; l'adozione, su richiesta dell'autorità stessa, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce (ferme restando le competenze assembleari in materia); la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;

- l'adozione di regole di condotta professionale per il personale della banca, anche attraverso un Codice Etico, un Modello Organizzativo Gestionale ai sensi del D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive disposizioni modificative, integrative o attuative, o strumenti analoghi, garantendone l'attuazione e monitorandone il rispetto da parte del personale; in tali strumenti vengono precisate altresì le modalità operative e i presidi volti ad assicurare il rispetto delle predette regole, anche mediante l'indicazione di comportamenti non ammessi, tra cui rientrano l'utilizzo di informazioni false o inesatte e la commissione di illeciti nel settore finanziario o di reati fiscali;

- l'emanazione e la modifica dei principali regolamenti interni e in particolare del "Regolamento Interno degli Organi Aziendali" e del "Regolamento di Gruppo", ad eccezione delle modifiche di mero adeguamento a disposizioni della normativa vigente o a delibere assembleari o consiliari già assunte ed efficaci, previo parere favorevole del Collegio Sindacale laddove si tratti di disposizioni regolamentari concernenti il sistema dei controlli interni;

- l'approvazione di una politica aziendale per la promozione della diversità e della inclusività (anche all'interno del Gruppo), previo parere del Comitato Nomine per la diversità all'interno degli Organi aziendali; la composizione di detti Organi deve infatti riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere, proiezione internazionale e nella suddetta politica vengono identificate le misure per perseguire questo obiettivo;
  - l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze o rappresentanze;
  - l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili, diversi da quelli concessi in locazione finanziaria dalla società nell'esercizio della propria attività istituzionale; ferma la facoltà del Consiglio di delegare, fissandone limiti, condizioni e modalità, il compimento di determinate operazioni aventi ad oggetto porzioni di immobili di proprietà (anche in via non esclusiva), pertinenze o diritti reali gravanti su tali immobili;
  - l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche o di partecipazioni che comunque comportino variazioni del gruppo bancario, o comunque l'assunzione o cessione di partecipazioni di controllo, di collegamento, o che comportino il superamento di soglie autorizzative secondo le disposizioni applicabili; il Consiglio ha la facoltà di delegare, fissandone limiti, condizioni e modalità, la compravendita di azioni di società controllate quotate in mercati regolamentati, sempre che tale operatività avvenga: a) nel rispetto delle norme vigenti in materia di emittenti, intermediari e mercati; b) al di sotto delle suddette soglie autorizzative;
  - la determinazione dei criteri per la direzione ed il coordinamento delle società del gruppo bancario e delle altre società controllate, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
  - la nomina e la revoca dell'eventuale Direttore Generale, di Vice Direttori Generali, di Dirigenti; la determinazione di poteri e attribuzioni agli stessi ed ai Quadri Direttivi;
  - la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni, previo parere favorevole del Collegio Sindacale;
  - la nomina e la revoca dei componenti, nonché l'indicazione del Presidente, dei comitati endoconsiliari previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (in particolare, del Comitato Nomine, del Comitato Remunerazioni, del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate), nonché l'eventuale istituzione, nomina e disciplina di ulteriori comitati con funzioni propositive, consultive, di vigilanza e/o di coordinamento, con determinazione dei relativi compiti; il Presidente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità non può coincidere con il Presidente del Consiglio di Amministrazione o con il Presidente di altri Comitati;
  - ai sensi della normativa pro tempore vigente e della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla società in ottemperanza a tale normativa, a) le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza ovvero di minore rilevanza rientranti nella competenza consiliare, incluse le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza in presenza di parere contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, e b) la proposta di autorizzazione assembleare al compimento delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza in presenza di parere contrario del predetto Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ai fini dell'adozione delle deliberazioni dell'Assemblea di cui al precedente art. 7, ultimo comma.
3. - Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la competenza, non delegabile ai sensi del successivo art. 20, ma che potrà comunque essere rimessa all'Assemblea, sulle seguenti eventuali deliberazioni:
- la fusione per incorporazione di società possedute interamente o almeno al 90%;
  - l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
  - la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso del socio;
  - gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
  - il trasferimento della sede della società nell'ambito del territorio nazionale.

#### **Art. 18 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

1. - Il Consiglio si radunerà, nella sede sociale o altrove, almeno una volta ogni due mesi, nonché ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione da almeno due consiglieri o da un membro del Collegio Sindacale.

2. - Le convocazioni saranno effettuate mediante avviso scritto inoltrato ai consiglieri e ai sindaci per corrispondenza, a mani, tramite telefax, posta elettronica o telegramma, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, salvo i casi d'urgenza per i quali l'avviso sarà inoltrato almeno un giorno prima, tramite telefax, posta elettronica o telegramma. Nel caso in cui il quinto giorno precedente la data fissata per la seduta coincida con un giorno non lavorativo, l'avviso potrà essere inviato non oltre il primo giorno lavorativo successivo.
3. - Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di videoconferenze o teleconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
4. - Per la validità delle adunanze si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese con voto palese a maggioranza assoluta di voti dei votanti, salvo i casi in cui la legge richieda maggioranze più elevate; nel numero dei votanti non si computano gli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
5. - Alle riunioni di Consiglio partecipa il Direttore Generale, ove nominato.
6. - A richiesta del Consiglio, possono intervenire alle riunioni, con funzioni consultive, Dirigenti e Quadri Direttivi della società, nonché consulenti esterni.
7. - I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione saranno firmati da chi ha presieduto il Consiglio e dal Segretario.
8. - Nei limiti consentiti dalla legge, le copie e gli estratti dal libro dei verbali del Consiglio fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, se firmati da chi ha presieduto il Consiglio, ovvero da un amministratore munito di poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 23, o dal Direttore Generale o dal Segretario.

#### **Art. 19 - Compensi agli amministratori – Meccanismi di remunerazione e incentivazione:**

1. - Ai membri del Consiglio ed ai membri del Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nonché la corresponsione di medaglie di presenza, il cui importo sarà determinato dall'Assemblea ordinaria dei soci.
2. - All'Assemblea ordinaria compete inoltre la determinazione di un compenso complessivo che il Consiglio ripartirà, secondo le proporzioni dallo stesso stabilite, tra gli amministratori diversi dal Presidente, dal o dai Vice Presidenti e dall'Amministratore Delegato (se nominato), fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 4.
3. - I compensi del Presidente, del o dei Vice Presidenti e dell'Amministratore Delegato (se nominato), nonché gli eventuali compensi aggiuntivi a favore di altri amministratori con deleghe o incarichi particolari, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 4.
4. - L'Assemblea ordinaria approva le politiche di remunerazione, inclusi i piani basati su strumenti finanziari, a favore dei componenti degli Organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del personale secondo le definizioni stabilite dalle disposizioni applicabili, nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione, in coerenza rispetto alla prudente gestione del rischio e alle strategie di lungo periodo. All'Assemblea stessa deve essere assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

#### **Art. 20 - Organi e soggetti delegati:**

1. - Il Consiglio, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di statuto, delega parte delle sue attribuzioni e poteri ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri ai sensi del successivo art. 21, a un Amministratore Delegato o a un Direttore Generale. Il sistema delle deleghe è ispirato ai principi generali



di distinzione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità dettati dalla normativa di vigilanza. In caso di nomina sia di un Amministratore Delegato, sia di un Direttore Generale, le cariche di Amministratore Delegato e di Direttore Generale devono cumularsi nella stessa persona.

2. - Gli Organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni di Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sulle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite, fornendo adeguata informativa in particolare sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.

3. - Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare poteri ad uno o più dei suoi membri, ai Dirigenti, a Quadri Direttivi e a Impiegati della società entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto, con eventuale facoltà di subdelega secondo i criteri stabiliti dal Consiglio stesso.

4. - Le decisioni assunte dai titolari delle deleghe di cui al precedente comma dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità definite dal Consiglio stesso, di norma alla prima riunione utile e comunque con periodicità almeno trimestrale.

#### **Art. 21 - Comitato Esecutivo:**

1. - Il Consiglio di Amministrazione designa un numero da tre a cinque dei propri membri a comporre il Comitato Esecutivo.

2. - La durata del mandato del Comitato Esecutivo è allineata a quella del Consiglio di Amministrazione salva diversa previsione della delibera di nomina.

3. - Il Comitato Esecutivo è presieduto dal componente designato dal Comitato stesso.

4. - Il Comitato si riunisce presso la sede sociale, o altrove, di norma una volta al mese e ogni qualvolta se ne manifesti la necessità o ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due componenti o da un membro del Collegio Sindacale.

5. - Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono valide se prese a maggioranza dei componenti e saranno fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Comitato stesso anche al di fuori dei propri membri; in quest'ultimo caso il Segretario non ha diritto di voto; il Segretario è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

6. - Per motivazioni di particolare urgenza, il Comitato Esecutivo può assumere qualsiasi decisione di competenza anche del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate a detto organo in via esclusiva dalla legge, nonché per quelle elencate all'ultimo comma dell'art. 17 Delle decisioni assunte in via di urgenza deve essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima adunanza successiva.

7. - Alle riunioni del Comitato Esecutivo possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente, il Vice Presidente (o, qualora siano stati nominati più Vice Presidenti, quello designato dal Consiglio), l'Amministratore Delegato (ove non sia componente del Comitato medesimo) ovvero il Direttore Generale, a seconda del caso.

8. - A richiesta del Comitato Esecutivo possono partecipare alle riunioni, con funzioni consultive, Dirigenti e Quadri Direttivi della società, nonché consulenti esterni.

9. - Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'intervento a mezzo videoconferenza o teleconferenza, nonché le disposizioni relative al valore probatorio delle copie e degli estratti dal libro dei verbali, previste per il Consiglio di Amministrazione dall'art. 18.

#### **Art. 22 - Amministratore Delegato - Direttore Generale - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

1. - Le specifiche competenze dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, a seconda del caso, in materia - tra l'altro - di gestione della banca, di coordinamento di gruppo e relazioni con gli investitori, sono definite, distintamente per ciascuna delle predette cariche, dal Consiglio di Amministrazione. La relativa disciplina è contenuta, in via generale, nel "Regolamento Interno degli Organi Aziendali e di Gruppo"

approvato dal Consiglio medesimo.

2. - L'Amministratore Delegato oppure il Direttore Generale, a seconda del caso, è preposto all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture aziendali, alla conduzione degli affari correnti ed alla gestione del personale, secondo gli indirizzi generali stabiliti nei rispettivi ambiti di competenza dal Consiglio e dal Comitato Esecutivo, ai quali la figura risponde.

3. - Il Consiglio stabilisce nel "Regolamento Interno degli Organi Aziendali e di Gruppo" le modalità di sostituzione della figura dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale in caso di assenza o impedimento.

4. - Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne stabilisce i poteri.

5. - Il Dirigente preposto deve possedere, a pena di decadenza dalla funzione, i requisiti di onorabilità prescritti per gli Esponenti Aziendali delle Banche, nonché una specifica competenza in materia amministrativo-contabile maturata, per un periodo non inferiore a un triennio, in posizioni di responsabilità operative nell'ambito della società, del gruppo, o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

6. - Al Dirigente sono attribuite le funzioni e le responsabilità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 23 – Poteri di rappresentanza e decisioni del Presidente**

1. - La rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio spetta, in via disgiunta, al Presidente e, se nominati, al o ai Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato (se nominato).

2. - Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri determinati poteri di rappresentanza della società, nonché delegare la firma sociale ad uno o più dei suoi membri o al Direttore Generale per determinati atti e singoli affari.

3. - Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare a Dipendenti della società, in ragione delle loro funzioni aziendali, nonché a soggetti esterni alla società, poteri di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti.

4. - Il Presidente, nell'interesse della Società e su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato oppure del Direttore Generale, a seconda del caso, per motivazioni di particolare urgenza, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, con esclusione delle attribuzioni rimesse dalla legge e dal presente statuto alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

5. - Delle eventuali decisioni assunte dovrà essere data tempestiva informativa al Consiglio alla prima riunione utile.

#### **Art. 24 - Collegio Sindacale - Composizione retribuzione e requisiti**

1. - L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 148, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e delle altre disposizioni vigenti in materia; pertanto, per il numero di mandati stabilito dalle citate disposizioni, almeno la quota dei componenti del Collegio Sindacale ivi indicata deve appartenere al genere meno rappresentato con arrotondamento, in caso di numero frazionario, secondo il criterio specificato dalle medesime disposizioni. L'assemblea ordinaria determina il compenso del Collegio Sindacale. I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

2. - Ai sindaci effettivi spetta, oltre alla retribuzione stabilita dall'Assemblea in conformità alle norme di legge e di vigilanza, il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio.

3. - Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in una delle situazioni impeditive e di ineleggibilità ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dalle norme di legge e regolamentari applicabili.

4. - I sindaci sono inoltre tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari sui limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere assunti; i sindaci sono altresì

soggetti al divieto di assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo, nonché presso società nelle quali la società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come definita dalla normativa di vigilanza.

5. - I sindaci devono altresì possedere i seguenti requisiti di professionalità, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile:

- I) almeno uno dei sindaci effettivi e almeno uno dei sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; tale requisito deve comunque essere posseduto dal Presidente del Collegio Sindacale;
- II) i sindaci che non sono in possesso del requisito di cui al punto I) sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
  - a) attività di amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali del settore creditizio, finanziario e assicurativo, che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; ovvero
  - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
  - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività dell'impresa.

6. - Sono considerate materie e settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa:

- le materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche relative alle imprese bancarie, alle società d'intermediazione mobiliare, alle società di gestione del risparmio, alle società finanziarie in genere e alle imprese di assicurazione;
- i settori di attività relativi al credito, all'intermediazione mobiliare, alla gestione del risparmio e alla finanza in genere, all'assicurazione, nonché alla consulenza tecnica, economica e giuridica nelle stesse materie.

#### **Art. 25 - Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente - Riunioni**

1. - La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali devono essere indicati, in ordine progressivo, non più di sei candidati, tre per la carica di sindaco effettivo e tre per la carica di sindaco supplente e, comunque, almeno due candidati, uno alla carica di sindaco effettivo ed uno alla carica di sindaco supplente. La lista deve espressamente indicare i candidati alla carica di sindaco effettivo ed i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono inoltre includere candidati di genere diverso, in modo da assicurare una composizione del Collegio Sindacale che rispetti quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di equilibrio tra i generi.

2. - Hanno diritto di presentare una lista di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, o la diversa misura prevista dalla Consob col regolamento adottato per il voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, se inferiore al predetto 2,5%.

3. - Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Nel caso in cui entro detto termine:

- sia stata presentata una sola lista;
- siano state depositate più liste, ma le stesse siano riconducibili a soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari;
- siano state depositate più liste, ma una sola lista sia ritenuta validamente depositata nel rispetto della normativa vigente e dello statuto;

la società ne dà comunicazione nelle forme di legge e regolamentari prescritte.

4. - In ognuno di questi casi possono essere depositate liste sino al termine all'uopo stabilito dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, e le soglie di partecipazione previste per la presentazione delle liste sono

ridotte della metà.

5. - Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono produrre la relativa certificazione; ciò può avvenire anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, per la pubblicazione delle liste da parte della società.

6. - Le liste devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- da una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza con questi ultimi di rapporti di collegamento come individuati dalle vigenti norme di legge e regolamentari, tenendo altresì in considerazione le raccomandazioni formulate dalla Consob in materia;
- dai curricula dei candidati, nonché dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dallo statuto.

7. - Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

8. - Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Un sindaco uscente può anche ricandidarsi per una lista presentata da soci diversi da quelli che lo hanno candidato ed eletto in precedenza, ferme restando le condizioni di cui ai commi precedenti.

9. - Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate. I voti esercitati in violazione dei divieti di cui sopra saranno considerati come non esercitati.

10. - In caso di presentazione di due o più liste di candidati, alla elezione dei sindaci si procederà come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di maggioranza) sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, due sindaci effettivi e due supplenti;
- b) tra le altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono eletti, dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di minoranza), un sindaco effettivo, che assumerà la presidenza del Collegio Sindacale, ed un sindaco supplente.

Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

In caso di parità di voti tra liste di minoranza risultate seconde per numero di voti rispetto alla lista di cui alla lettera a), si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea sulle predette liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi.

11. - I rapporti di collegamento tra soci, anche ai fini del computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. Tuttavia, qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

12. - Nel caso sia presentata una sola lista di candidati, i sindaci effettivi e supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista, purché la stessa contenga un numero di candidati sufficiente a nominare il numero di sindaci effettivi e supplenti prescritto, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi; la presidenza spetta al primo candidato iscritto nella lista.

13. - In caso di mancata presentazione di liste, ovvero nel caso in cui l'unica lista presentata non contenga un numero di candidati sufficiente a nominare tutti i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti, ovvero ancora nel caso in cui i sindaci effettivi e supplenti non siano nominati per qualsiasi ragione ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi.

14. - La verifica delle cause impeditive e di ineleggibilità, nonché dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, avverrà nei modi e termini prescritti dalla vigente normativa di vigilanza.

15. - In caso di cessazione di un sindaco effettivo, subentra il primo sindaco supplente indicato nella stessa lista da cui è stato eletto il sindaco cessato. Nel caso di cessazione del Presidente del Collegio Sindacale, assumerà la presidenza il sindaco che subentra, proveniente dalla lista dalla quale è stato eletto il Presidente cessato.

16. - Alla prima occasione utile, l'Assemblea Ordinaria dovrà provvedere alla nomina dei sindaci necessari al reintegro del Collegio Sindacale, secondo la seguente procedura:

a) qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti dalla lista risultata prima per numero di voti, ovvero dall'unica lista presentata, ovvero nominati a maggioranza assoluta, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto del criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e alle altre disposizioni vigenti in materia;

b) qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti dalla lista di minoranza, la nomina avverrà da parte dell'Assemblea con votazione a maggioranza relativa, ma le candidature, da depositarsi con le modalità, i vincoli e nei termini previsti per la nomina dell'intero Collegio Sindacale, potranno essere presentate solo da soci diversi e non collegati ai soci che avevano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, in occasione della nomina dell'intero Collegio Sindacale e nel rispetto del criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e alle altre disposizioni vigenti in materia.

17. - Ove, per qualunque ragione, non possa applicarsi la procedura qui descritta, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e alle altre disposizioni vigenti in materia.

18 - Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto delle modalità di cui al precedente art. 18, comma 3.

#### **Art. 26 - Attribuzioni del Collegio Sindacale – Revisione legale dei conti**

1. - Per l'attribuzione dei compiti del Collegio Sindacale si rinvia alle disposizioni di legge e di vigilanza in materia. In particolare, il Collegio Sindacale, come organo con funzioni di controllo, svolge i relativi compiti stabiliti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale e, in tale ambito, a titolo esemplificativo:

- vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, informando senza indugio le Autorità di Vigilanza di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e societaria;

- ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni ed è tenuto ad accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte in tale sistema e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;

- si avvale delle strutture e delle funzioni di controllo interne all'azienda per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e riceve direttamente da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali;

- vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno ai requisiti stabiliti dalla normativa specifica;
- nell'ambito dei controlli sulla corretta amministrazione, verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili, rivolgendo particolare attenzione al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse;
- nella concreta determinazione dell'intensità e delle modalità delle verifiche da condurre (che devono comunque riguardare trasversalmente tutta l'organizzazione aziendale) nonché nella valutazione delle irregolarità riscontrate, tiene in considerazione sia la rilevanza delle perdite che potrebbero derivarne per l'azienda sia le ricadute sul piano della reputazione e della salvaguardia della fiducia del pubblico;
- verifica il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto sulle società del Gruppo, operando in stretto raccordo con i Collegi Sindacali delle controllate;
- verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni e della complessità operativa dell'azienda;
- fermi i compiti attribuiti alla società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, valuta l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali; a tal fine, il Collegio Sindacale coordina nel continuo la propria attività con quella della società di revisione.

Il Collegio Sindacale, inoltre, esercita tutte le altre attività in materia di controllo interno e di revisione contabile per il medesimo previste ai sensi del D. Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e successive disposizioni modificative, integrative o attuative e svolge altresì le funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive disposizioni modificative, integrative o attuative.

2. - Fermi gli obblighi informativi a carico degli Organi delegati, gli amministratori informano il Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni di Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni compiute nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, fermi gli obblighi di informativa preventiva previsti dalla legge. Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio, nonché all'Amministratore Delegato oppure al Direttore Generale, a seconda del caso, le carenze e le irregolarità riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'efficacia.

3. - Saranno del pari considerate comunicazioni effettuate in ossequio agli specifici obblighi di informativa al Collegio Sindacale, anche le risultanze dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, abbiano ad esse partecipato o meno i sindaci effettivi.

4. - La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione nominata ed operante ai sensi di legge, scelta previa accurata valutazione della professionalità e dell'esperienza, affinché tali requisiti siano proporzionati alle dimensioni e alla complessità operativa del Banco. Anche alla società di revisione si applica l'obbligo d'informazione alle Autorità di Vigilanza previsto per il Collegio Sindacale dal precedente comma 1.

#### **Art. 27 - Esercizio sociale - Acconti sui dividendi**

1. - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

#### **Art. 28 - Utile d'esercizio**

1. - L'utile netto risultante dal bilancio di esercizio, dedotta la quota del 10% spettante alla riserva legale, nonché un ulteriore quota non inferiore al 10% da destinare a riserva statutaria, sarà ripartito (in tutto o in parte) fra tutte le azioni, aventi diritto, costituenti il capitale sociale, a titolo di dividendo, e/o accantonato ad ulteriore incremento della stessa riserva statutaria, e/o accantonato ad altre riserve, e/o destinato a contribuzioni per scopi socio-culturali, e/o riportato "a nuovo", il tutto in conformità alle deliberazioni assembleari.

**Art. 29 - Scioglimento e liquidazione**

1. - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

**Art. 30 - Disposizioni finali**

1. - Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge.

2. - Qualora quanto previsto dal presente statuto divenisse incompatibile con norme imperative di legge, s'intende sostituito dalla legge e verrà adeguato dall'Assemblea in occasione di altre modifiche statutarie, ovvero dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 a meno che la legge non disponga altrimenti.

Firmato Mario Notari

## REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

## IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input type="checkbox"/>	<b>In bollo:</b> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	<b>In bollo:</b> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	<b>In bollo:</b> per gli usi consentiti dalla legge.
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>In carta libera:</b> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

## COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Copia su supporto informatico:</b> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input type="checkbox"/>	<b>Copia cartacea:</b> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce